



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto **Teresa Romei**, componente della Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. n.340 del 07.06.2022, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale, di cui una presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo e l’altra presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziabile dell’Università del Salento, bandito con D.D. n. 198 del 31.03.2022 e rettificato con D.D. n. 286 del 5.05.2022, a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 e dall’art. 52 del Codice di procedura civile nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e nei confronti dei candidati e di seguito riportate:

«Art. 51 - Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 - Ricusazione del giudice

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.»

2. di aver letto il Capo II del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Università del Salento con D.R. n. 226/2021, ed in particolare l'articolo **8 "Conflitti di interesse e obbligo di astensione"**:

1. I destinatari del presente Codice devono comunicare, per quanto ad essi noto, i conflitti di interesse propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado, e la sussistenza di gravi ragioni di

convenienza laddove sussistano gravi ragioni di convenienza, si applica il disposto dell'art. 5, comma 2,

cod. proc. Civ., rispetto alle attività, funzioni e compiti che sono chiamati a svolgere.

2. I destinatari del presente Codice si astengono dal prendere decisioni o dal partecipare alla loro adozione o dallo svolgere attività che riguardino o possano riguardare interessi:

a) propri;

b) di propri parenti o affini entro il secondo grado;

c) del proprio coniuge o di propri conviventi;

d) di persone con le quali intrattengano rapporti di frequentazione abituale, nonché di candidati a qualunque procedura selettiva che siano coautori di almeno 2/3 delle pubblicazioni presentate ai fini della valutazione;

e) di soggetti od organizzazioni con cui essi, il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

f) di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori, agenti o figure che assolvano funzioni equivalenti;

g) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori, gerenti o dirigenti.

3. Essi si astengono, altresì, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o conflitto di interesse potenziale.

Il Commissario deve dichiarare se ha con il/la candidato/a una comunione di interessi economici o di vita e se la collaborazione scientifica con lo/la stesso/a presenta i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale. Ai sensi della Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017 e ai fini del predetto art. 51 c.p.c., viene di seguito riportata "l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con il candidato":

CANDIDATO/CANDIDATA:

Foggia 11/07/2022

Firmato
Dott.ssa Teresa Romei